

La lettera m-ter dell'articolo 38 contiene un riferimento ad un termine triennale, nella parte in cui afferma che "La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando". Orbene, se è certamente vero che tale limitazione temporale attiene alla fase della prova della omessa denuncia, che va appunto valutata avendo riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, è anche vero che la disposizione non appare particolarmente chiara e che il particolare "tecnicismo" che la connota potrebbe indurre in errore l'imprenditore che presenta domanda di partecipazione alla gara, non avendo egli (di norma) specifiche competenze in tema di valutazione degli istituti giuridici.